


## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 15 Ottobre 2008 N. 36**

**Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo).**

pag. 550

**LEGGE REGIONALE 20 Ottobre 2008 N. 37**

**Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).**

pag. 558

**LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 2008 N. 38**

**Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali).**

pag. 561

**LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2008 N. 36**

**Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga**

la seguente legge regionale:

**Articolo 1  
(Modifiche all'articolo 2)**

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo), dopo le parole: "Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna" sono aggiunte le seguenti: ", anche in modo non esclusivo e non continuativo,".
2. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 19/2001, dopo le parole: "Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto accompagna" sono inserite le seguenti: "nelle immersioni subacquee".
3. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 19/2001, le parole: "quei soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "le imprese".

**Articolo 2  
(Modifiche all'articolo 3)**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001 sono aggiunte, in fine, le parole: "I requisiti per l'iscrizione alla Sezione sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente:  
"2 bis. La sezione dell'elenco di cui al comma 2 è aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta regionale."

**Articolo 3  
(Modifiche all'articolo 4)**

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:  
"b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Per i fini di cui alla presente legge ai cittadini europei sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con quanto previsto dalle normative vigenti;".
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:  
"g) certificato medico di idoneità agonistica allo svolgimento dell'attività subacquea."

**Articolo 4  
(Sostituzione dell'articolo 5)**

1. L'articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 5  
(Esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo)**

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Liguria sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) partita IVA;
  - b) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;
  - c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;
  - d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di funzionamento;
  - e) idonee dotazioni di pronto soccorso;
  - f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 è rinnovata annualmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.
3. Per esercitare l'attività nel territorio regionale i centri di immersione e di addestramento subacqueo aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione europea devono possedere una sede operativa autonoma in Liguria e ad essi si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 1.
4. I centri di immersione e addestramento, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3.
5. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sentite anche le categorie degli operatori del turismo subacqueo, come individuate nell'Elenco previsto dall'articolo 3.”.

**Articolo 5  
(Modifiche all'articolo 6)**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale, che svolgono l'attività subacquea in modo continuativo per i propri associati, per esercitare l'attività nel territorio della Liguria devono essere iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 e possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f). All'atto della prima iscrizione è presentato alla Regione lo statuto sociale.”.

**Articolo 6  
(Sostituzione dell'articolo 7)**

1. L'articolo 7 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 7  
(Domanda di iscrizione)**

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 è rivolta alla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno. Le domande presentate oltre il termine non sono accolte e possono essere ripresentate per l'anno successivo.
2. Il Dirigente della struttura regionale competente definisce, con proprio decreto, per ciascuna sezione dell'Elenco, lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione da allegare.

3. L'iscrizione nell'Elenco, per le domande presentate entro il termine di cui al comma 1, è disposta dal Dirigente della struttura competente entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. A titolo di concorso alle spese di gestione dell'Elenco e alle spese di rilascio dei tesserini identificativi di cui all'articolo 9, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'atto della domanda provvedono al versamento di una somma stabilita in euro 50,00 per le guide e gli istruttori, in euro 200,00 per i centri di immersione ed in euro 100,00 per le associazioni senza fini di lucro che svolgono attività subacquea.”.

**Articolo 7**  
**(Sostituzione dell'articolo 8)**

1. L'articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 8**  
**(Rinnovo dell'iscrizione)**

1. L'iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco stesso;
  - b) ricevuta di versamento della somma annua di cui al comma 4.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 4, oltre a quanto previsto nel comma 1, è allegato certificato medico di idoneità agonistica allo svolgimento dell'attività subacquea.
3. I soggetti che non presentano domanda di rinnovo ai sensi del comma 1 sono sospesi dall'Elenco regionale. La sospensione ha la durata massima di due anni, decorsi i quali senza che sia pervenuta all'Amministrazione istanza di rinnovo ai sensi del presente articolo, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 11.
4. A titolo di concorso alle spese di gestione dell'Elenco e di invio dei bollini annuali, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'atto della richiesta di rinnovo dell'iscrizione, provvedono al versamento di una somma stabilita in euro 25,00 per guide ed istruttori, in euro 100,00 per i centri di immersione ed in euro 50,00 per le associazioni senza fini di lucro che svolgono attività subacquea.”.

**Articolo 8**  
**(Modifiche all'articolo 9)**

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

“2. La denominazione di “centro di immersione e di addestramento subacqueo”, anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese.”.

**Articolo 9**  
**(Inserimento di articolo)**

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 19/2001 è inserito il seguente:

**“Articolo 10 bis**  
**(Commissione tecnica regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo)**

1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo, di seguito denominata Commissione, quale organismo consultivo per la materia oggetto della presente legge.

2. La Commissione, in particolare, fornisce indicazioni tecniche riguardanti la valutazione delle istanze di iscrizione delle Organizzazioni didattiche per l'attività subacquea nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 3.
3. La Commissione è composta da:
  - a) il Dirigente della struttura regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede;
  - b) un rappresentante della Direzione marittima della Liguria, designato dall'Amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima;
  - c) un rappresentante del Comando regionale Carabinieri subacquei, designato dall'Amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima;
  - d) un rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del fuoco sommozzatori, designato dall'Amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima;
  - e) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni didattiche iscritte nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 3;
  - f) un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (F.I.P.S.A.S.);
  - g) due rappresentanti designati dalle associazioni di operatori del settore.
4. La Commissione può essere di volta in volta integrata da esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.
5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e la Commissione può essere costituita qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente.”.

**Articolo 10**  
**(Sostituzione dell'articolo 11)**

1. L'articolo 11 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 11**  
**(Sanzioni)**

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) per gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 8.000,00;
  - b) per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all'esercizio dell'attività, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
  - c) per coloro che esercitano l'attività di operatore del turismo subacqueo senza essere iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco regionale, di cui all'articolo 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 oltre all'impossibilità di iscrizione nell'Elenco per i successivi tre anni;
  - d) per chi ricorre all'uso della denominazione "centro di immersione o addestramento subacqueo", senza essere iscritto nella specifica sezione dell'Elenco di cui all'articolo 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

2. Gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 o dalle ordinanze delle locali Capitanerie di porto sull'attività subacquea o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall'Elenco, di cui all'articolo 3, per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione, può essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni.
3. In caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante attività turistico ricreativa o didattica, può essere disposta la sospensione dall'Elenco regionale per un periodo minimo di sei mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi; nel caso di condanna è prevista la definitiva cancellazione dall'Elenco. A questi fini, la sentenza di applicazione pena su richiesta è equiparata alla condanna.
4. Il Dirigente della struttura regionale competente dispone, con apposito decreto, la cancellazione o la sospensione dall'Elenco nei seguenti casi:
  - a) in conseguenza della perdita dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
  - b) in conseguenza dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo;
  - c) nei casi di cui al comma 5 del presente articolo;
  - d) nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8.
5. Il Dirigente della struttura regionale competente dispone la cancellazione per coloro che risultino sospesi dall'Elenco regionale da almeno due anni consecutivi.
6. Dell'avvenuta applicazione della sanzione della cancellazione dall'Elenco regionale è data tempestiva comunicazione all'Organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo. La radiazione da parte di una o più Organizzazioni didattiche comporta la definitiva cancellazione dall'Elenco.
7. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali o amministrative statali vigenti in materia.
8. Per l'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.”.

**Articolo 11**  
**(Inserimento di articoli)**

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 19/2001 sono inseriti i seguenti:

**“Articolo 11 bis**  
**(Convenzioni)**

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed e), la Regione può avvalersi, tramite apposite convenzioni, di specifici organismi tecnici appartenenti a soggetti pubblici operanti nel campo della subacquea.

**Articolo 11 ter**  
**(Concorso alle spese)**

1. Le somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 e del comma 4 dell'articolo 8 sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale.
2. In caso di diniego dell'iscrizione o di diniego di rinnovo della stessa, la somma versata all'atto della domanda è rimborsata.

**Articolo 11 quater  
(Norma finanziaria)**

1. Le entrate previste dalla presente legge sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale al Titolo III "Entrate Extratributarie" – Categoria 3.1 "Proventi e corrispettivi da beni e servizi" – U.P.B. 3.1.1 "Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione".
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, mediante prelevamento di euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero".
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio."

**Articolo 12  
(Abrogazione di articolo)**

1. L'articolo 12 della l.r.19/2001 è abrogato.

**Articolo 13  
(Norma transitoria)**

1. In sede di prima applicazione, gli istruttori, le guide, i centri di immersione e le associazioni senza fini di lucro, già iscritti nell'Elenco regionale, sono tenuti al versamento della somma annua stabilita al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001, alla data del primo rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco stesso, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I modelli di domanda di cui al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001 sono pubblicati nel B.U.R.L. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.
3. Le domande di iscrizione all'Elenco già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano valide e sono integrate sulla base dei nuovi modelli di domanda entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può adottare apposito provvedimento per il trasferimento a Unioncamere Liguria delle funzioni amministrative inerenti l'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 ottobre 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2008 N. 36**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Vesco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 98 in data 1° febbraio 2008;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 febbraio 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 338;*
- c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 9 giugno 2008;*
- d) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta dell'11 settembre 2008;*
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con un emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 18 settembre 2008;*
- f) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale all'unanimità nella seduta del 7 ottobre 2008;*
- g) la legge regionale entra in vigore il 5 novembre 2008.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere L. Cola)*

*con il presente disegno di legge, sottoposto quest'oggi all'attenzione dell'Assemblea legislativa, si è inteso apportare alcune modifiche significative alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 che disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo. Detta legge, che ha rappresentato e rappresenta un importante riferimento verso una migliore ed efficace regolamentazione delle attività subacquee, ampiamente sviluppate nella nostra regione, necessita, oramai, di alcune migliorie improntate, in primo luogo, ad una maggiore snellezza e trasparenza delle procedure, oltreché orientate a conseguire un Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo composto da soggetti maggiormente motivati a svolgere la loro attività, anche a fini professionali.*

*Questa operazione si è resa necessaria per cercare di raggiungere una gestione meno onerosa dell'Elenco sopraddetto che ha comportato, e comporta tuttora, situazioni di forte criticità sia per l'elevato numero di domande di iscrizione o di rinnovo che annualmente pervengono, sia per la verifica da attuarsi sulla ponderosa documentazione a queste allegata, spesso errata o incompleta, che si traduce, inevitabilmente, in un prolungamento delle singole fasi istruttorie.*

*In particolare, l'articolo 1, che va a modificare l'articolo 2 della l.r. 19/2001, precisa che l'istruttore subacqueo può svolgere la propria funzione anche in modo non esclusivo e che l'attività svolta dai centri di immersione, che devono essere distinti dalle associazioni no profit, è di tipo imprenditoriale.*



*Al fine dell'ottenimento di una gestione più efficiente delle procedure per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, come già detto, si è riformulato, all'articolo 6, il testo dell'articolo 7 della l.r. 19/2001, con particolare riguardo al termine per la presentazione delle nuove domande. Si è ritenuto, inoltre, di stabilire, a titolo di concorso alle spese di gestione dell'Elenco e a quelle di rilascio dei tesserini identificativi, il versamento di una somma differenziata per guide, istruttori, centri di immersione e associazioni per l'attività subacquea.*

*Nel corso del dibattito, affrontato in V Commissione, competente per l'esame in sede referente, sono stati, poi, accolti diversi suggerimenti emersi durante le audizioni delle associazioni del settore. Tali indicazioni, inserite nel testo del provvedimento attraverso alcuni emendamenti, sono state approvate all'unanimità dalla Commissione. Tra queste, la riduzione delle somme per concorrere alle spese di cui sopra, ulteriori semplificazioni per il rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco ed una maggiore rappresentatività delle Organizzazioni didattiche e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee nella Commissione tecnica, contemplata all'articolo 9.*

*Vista la piena convergenza emersa da parte di tutti i signori Commissari in sede di discussione e di votazione del provvedimento, approvato all'unanimità, auspico che ciò possa ripetersi anche quest'oggi e che il disegno di legge in discussione riesca ad ottenere il consenso favorevole da parte dell'Assemblea legislativa, consentendo così alla Regione Liguria di poter migliorare, in modo significativo, una legge fondamentale per il settore del turismo subacqueo, così rilevante per lo sviluppo del nostro territorio.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

Nota all'articolo 1

La legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 è pubblicata nel B.U. 1 agosto 2001, n. 7.

Nota all'articolo 10

La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo  
Settore Politiche e Programmi dello Spettacolo, dello Sport e del Tempo Libero*

**LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2008 N. 37**

**Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga**

la seguente legge regionale:

**Articolo 1  
(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)).**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 10/2008 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a proporre ed approvare le conseguenti modifiche statutarie prevedendo la possibilità di individuare operazioni di valenza strategica per le quali il socio Regione possa richiedere l'intervento della società su tutto il territorio regionale anche in deroga alle leggi regionali 10 settembre 1996, n. 39 (Partecipazione della Regione alla Società per Azioni per le aree del Ponente genovese) e 22 marzo 2000, n. 22 (Estensione dell'ambito territoriale di intervento della società per azioni Ponente Sviluppo di cui alla legge regionale 10 settembre 1996, n. 39).”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 10/2008 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Qualora si pervenga all'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte della Regione, anche in forma associata, previa intesa fra i soci, gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi alla società.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 10/2008 dopo la parola: “servizi” sono aggiunte le seguenti: “alla FILSE S.p.A. e”.

**Articolo 2  
(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 ottobre 2008

**IL PRESIDENTE**  
Claudio Burlando

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2008 N. 37**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 111 in data 26 settembre 2008;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 settembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 388;*
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 29 settembre 2008;*
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'8 ottobre 2008;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2008;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 22 ottobre 2008;*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere M. Veschi)*

*il disegno di legge, sottoposto oggi all'esame dell'Assemblea, introduce alcune modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) relativamente alla riorganizzazione della società Sviluppo Genova S.p.A..*

*In particolare, esso provvede ad integrare l'articolo 34 della citata legge regionale al fine di autorizzare la Giunta regionale a proporre ed approvare le modifiche dello statuto della società prevedendo la possibilità di individuare operazioni di valenza strategica per le quali il socio Regione possa richiedere l'intervento della società su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nella l.r. 39/1996, che prevede la partecipazione alla società, e nella l.r. 22/2000, che ne estende l'ambito di intervento.*

*Inoltre, il testo - approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare, con l'astensione della minoranza - prevede che, qualora si pervenga all'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte della Regione, anche in forma associata, previa intesa fra i soci, gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possano affidare alla società, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi.*

*Infine, la modifica del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 10/2008 consente agli enti, alle aziende, alle agenzie regionali e alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione di affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi anche alla F.I.L.S.E. S.p.A..*

*Considerato che il disegno di legge completa la riorganizzazione della Sviluppo Genova S.p.A., avviata dalla legge collegata alla Finanziaria 2008 che prevedeva, tra l'altro, la partecipazione totalmente pubblica al capitale della società, si auspica che l'Assemblea voglia esprimersi con un largo consenso.*

*Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)*

*In merito al disegno di legge oggi all'esame del Consiglio, esprimiamo fin d'ora il nostro voto contrario.*

*Il nostro voto non deriva da una contrarietà sostanziale allo "sviluppo" della mission della Società Sviluppo Genova di per sé, ma nasce dal fatto della mancata comprensione della strategia politica della Regione sul punto.*

*Ci sembra infatti opportuno che, prima di stabilire che la Società Sviluppo Genova possa operare al di fuori dell'ambito del Comune genovese, la Regione dovrebbe operare una valutazione ed un esame su tutte le Società di sviluppo del territorio regionale a partecipazione pubblica, e ciò al fine di predisporre un piano di effettiva razionalizzazione del servizio.*

*Il rischio, riteniamo, è quello di dar vita a un sistema non organico e senza regole, cosa che sarebbe opportuno evitare.*

*Pertanto, ribadiamo il nostro voto contrario.*

**3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4;*
- *La legge regionale 10 settembre 1996, n. 39 è pubblicata nel B.U. 25 settembre 1996, n. 19;*
- *La legge regionale 22 marzo 2000, n. 22 è pubblicata nel B.U. 12 aprile 2000, n. 7.*

**4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Affari della Presidenza – Servizio Relazioni ed Attività Istituzionali*

**LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2008 N. 38**

**Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga**

la seguente legge regionale:

**Articolo 1  
(Modifica dell'articolo 4)**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) le parole "e riferite alla zona di elezione o domicilio deliberate dall'Ufficio di Presidenza" sono sostituite dalle parole "deliberate dall'Ufficio di Presidenza e riferite, in ogni caso, alla zona di elezione ovvero della Regione, nella quale il soggetto interessato abbia la residenza o il domicilio autocertificati".

**Articolo 2  
(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 ottobre 2008

**IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando**

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2008 N. 38**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Giacomo Ronzitti, Rosario Monteleone, Luigi Morgillo, Patrizia Muratore, Franco Rocca, Tirreno Bianchi, Cristina Morelli, Michele Boffa, Nicola Abbundo, Franco Bonello, Gabriele Saldo, Fabio Broglia, Vincenzo Nesci, Vincenzo Plinio, Angelo Barbero, Giovanni Macchiavello e Luigi Patrone in data 13 ottobre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 391;*
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 13 ottobre 2008;*
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 21 ottobre 2008;*
- d) è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 2008;*
- e) la legge regionale entra in vigore il 21 ottobre 2008.*

**2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8.*

---

*Direttore responsabile:* Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976    (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)

---